



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

NOTA A DECRETO CORTE APPELLO CATANIA

n. 4/23 IEMP

Un decreto emesso dalla Corte di Appello di Catania, all'esito della camera di consiglio dell'11 luglio 2024, ribalta i principi di Cass. Sez. V, sent. 23592 del 12 giugno 2024 (oggetto di altro intervento dell'Osservatorio) ed offre alcuni interessanti spunti di riflessione sulla applicazione dell'art. 28 del Codice Antimafia in tema di revocazione.

Soprattutto, apre prospettive nuove che, ove seguite dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, inciderebbero profondamente su questo istituto e, probabilmente, sull'intero assetto del sistema di prevenzione.

Occorre premettere cenni della vicenda processuale.

Nei confronti di soggetto, condannato per il reato di cui all'art. 512 bis del codice penale (con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della L. 203/91), e, contestualmente, assolto dal reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso, il Tribunale di Caltanissetta, nel 2014, dispose la confisca di alcuni cespiti immobiliari.

La confisca fu confermata dalla Corte di Appello, con motivazione che evocava "unicamente il concetto di pericolosità sociale ascrivibile al proposto, stante l'inserimento nella categoria di cui all'art. 4 lett. B) in ragione della ritenuta colpevolezza per il reato di intestazione fittizia di beni"; furono dissequestrati unicamente due beni, ritenuti di provenienza lecita. Il provvedimento di confisca divenne irrevocabile nel 2016.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Fu proposta una prima domanda di revocazione della confisca, dichiarata inammissibile con decreto dell'11.04.2019 della Corte di Appello di Catania.

Nel 2023, è stata tuttavia proposta una nuova richiesta di revocazione della confisca, che denunciava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7 della CEDU e 25 della Costituzione.

Con il decreto decisorio depositato lo scorso 19 agosto 2024, la Corte di Appello, su conforme parere del Procuratore Generale, ha accolto l'istanza, affermando alcuni principi di diritto che si possono così riassumere:

- 1) la disposta confisca presenta un vizio "endemico", per difetto della base legale di applicazione, essendovi stata una errata individuazione dei requisiti richiesti per il provvedimento ablativo, in aperta violazione dell'art. 7 della CEDU e 25 della Carta Costituzionale.
- 2) quanto al giudicato penale assolutorio dal reato di cui all'art. 416 bis, la Corte di Appello - richiamando la nota sentenza Gattuso - rileva che, pur avendo tale decisione dato contezza "dei rapporti connotati da reciproca convenienza e vantaggio economico tali da poter essere ritenuti lesivi dei beni giuridici in rilevanza costituzionale", l'appartenenza a un'associazione mafiosa non può essere confusa con una mera collateralità (il giudice penale, nella sentenza di assoluzione, aveva accertato la inesistenza di contributi causali ai fini dell'integrazione del reato associativo).
- 3) l'unica condanna riportata dal proposto riguarda il reato di intestazione fittizia di beni commesso nel 2006, in allora punito ai sensi dell'art. 12 quinquies del D.L. 306/92 e oggi sussunto nell'art. 512 bis. Correttamente, viene evidenziato che tale condotta illecita, all'epoca dei fatti considerati, non poteva configurare alcuna fattispecie astratta di pericolosità, atteso che tale reato è stato introdotto nell'art. 4



lett. b del D.Lgs. 159/11 soltanto con il Decreto Legge n. 92/2008, che aveva inserito i reati compresi nell'art. 51 bis del codice tra quelli per cui erano applicabili le misure di prevenzione.

4) la conseguenza è che il decreto di confisca si basava su una categoria criminologica non rilevante, all'epoca dei fatti, per la prevenzione. Ragion per cui la confisca è priva di pertinente base legale con la conseguente revocabilità del provvedimento di confisca per vizio c.d. "endemico".

5) la Corte di appello ritiene che non debba farsi ricorso neppure al principio di retroattività delle norme, stante l'estraneità del sistema di prevenzione rispetto alla materia penale "che riguarda soltanto la disciplina della misura e non già il presupposto di essa e cioè l'esistenza a monte di una specifica legge configurante la fattispecie della pericolosità sociale". La base legale, ed è questo l'ulteriore passo in avanti che viene evidenziato nel provvedimento in commento, non è strettamente connessa al tema della retroattività.

6) importantissimo il passaggio successivo in cui la Corte, richiamando il consolidato orientamento ermeneutico, puntualizza che la descrizione della categoria criminologica di cui agli artt. 1 e 4 del D.Lgs. 159/11 "ha il medesimo valore che nel sistema penale è assegnato alla norma incriminatrice, esprime cioè la previa selezione e connotazione con fonte primaria dei parametri fattuali rilevanti rappresentati da una condotta specifica (ipotesi di indizi di commissione di un particolare reato - pericolosità qualificata) ovvero un fascio di condotte (pericolosità generica)".

La parte finale riassume e sintetizza tutto il percorso argomentativo del decreto, giungendo ad una conclusione che, come si diceva in premessa, ove fosse seguita



da altri giudici della prevenzione, sarebbe idonea a minare l'intero sistema, laddove il provvedimento ablativo sia privo di idonea base legale.

Prima di concludere l'esame del provvedimento e passare ad esaminare la portata dei principi espressi dai giudici catanesi, è doverosa una riflessione: non può esservi una lettura autonoma del comma 2 dell'art. 28 del CAM rispetto al comma 1 (che individua i casi in cui può essere richiesta la revocazione).

Il limite posto dal secondo comma ("In ogni caso, la revocazione può essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura") non prevede una distinta ipotesi di revocazione, ma limita i casi previsti dal primo comma per la revocazione (prova nuova, falso ecc) al solo difetto genetico del provvedimento ablativo, stabilendo per tutte le ipotesi un termine di 6 mesi per la proposizione della istanza.

In questo sta la novità assoluta del decreto in commento: il vizio endemico per difetto della base legale, ravvisato dalla Corte d'Appello, è invece ipotesi ben più ampia del difetto originario dei presupposti e, soprattutto, può essere dedotto senza limiti di tempo e la domanda può essere riproposta anche quando una prima richiesta sia stata respinta.

Evidente "l'avvicinamento" alla revisione del giudicato disciplinata dall'art. 630 del codice di procedura penale.

Il decreto della Corte di Appello di Catania enuncia alcuni principi che si possono sintetizzare in questi termini.

a) È possibile una reiterazione della richiesta di revocazione, laddove si denunci un vizio endemico per difetto della pertinente base legale di applicazione della misura di confisca.



Si tratta di uno dei passaggi più importanti del decreto: il “vizio endemico” del provvedimento ablativo allarga la possibilità di revocazione ai sensi dell’art. 28 CAM, anche a prescindere dai termini per proporre la revocazione. Tale principio, ricorda la Corte di appello, era peraltro già stato enunciato, dalla sentenza 3513/22 delle Sezioni Unite della Cassazione.

In tale sentenza, che ribadisce la correttezza del ricorso all’istituto della revocazione ai sensi dell’art. 28 CAM (e non dell’incidente di esecuzione), in particolare nell’ipotesi di misura di prevenzione patrimoniale applicata ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) D.lgs 159/201 - norma dichiarata incostituzionale dalla nota sentenza della Corte n. 24/2019 - si evidenzia come “l’opzione legislativa tesa a non assoggettare ad alcun termine la richiesta di revocazione per i casi non espressamente previsti dal comma 1 risulta del tutto ragionevole proprio in considerazione del carattere non predefinito - se non del tipo generale - delle ipotesi che possono venire in rilievo. Carattere che, proprio in quanto afferente ad una “fattispecie aperta”, non consente una preventiva valutazione *ex lege* dell’adeguatezza o meno della previsione di un termine rispetto alle specifiche istanze sottese alla revocazione della confisca”.

Su questo tema, peraltro, si era già pronunciata la Suprema Corte, sez. II, con la sentenza n. 33641/2020, che annullava il provvedimento della Corte d’Appello che dichiarava inammissibile l’istanza di revocazione, proprio sul presupposto della mancanza della base legale del provvedimento di confisca, precisando che: “deve ritenersi che in tema di misure di prevenzione patrimoniali l’istituto che ne permette a rivalutazione ai fini dell’accertamento della idonea base legale, pur in presenza di giudicato è il rimedio della revocazione; invero detto istituto è proprio diretto alla elisione *ex tunc* del provvedimento ablativo nel caso di



successivo accertamento del difetto dei presupposti come si ricava dalla lettura del secondo comma dell'art. 28 D.Lvo 159/2011 secondo cui in ogni caso la revocazione può essere richiesta al solo fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura”.

b) La descrizione della categoria criminologica ha il medesimo valore che in ambito penale è assegnato alla norma incriminatrice, con la conseguenza che deve essere conoscibile e conosciuta dal cittadino la condotta la cui violazione comporta la conseguente applicabilità di una misura (evidente il parallelo con il precetto e la sanzione).

c) La base legale, come conseguenza del principio di irretroattività delle norme più sfavorevoli, comporta che la pericolosità sociale non può essere desunta sulla scorta di condotte illecite, non inserite all'epoca della loro commissione nel codice antimafia.

Tanto è vero che la Corte d'Appello richiama sia l'art. 7 della CEDU, sia l'art. 25 Cost..

Si tratta davvero di un passo in avanti dei Giudici di merito, in tema di prevedibilità.

La confisca non andava applicata, poiché nel periodo temporale in contestazione quella fattispecie (intestazione fittizia di beni) non era inserita tra i reati previsti dall'art. 4 del D.lgs 159/2011, indizianti per la pericolosità qualificata.

In conclusione, si può affermare che, proprio in ragione della prevedibilità e della necessità del rispetto del principio di legalità, il coraggioso decreto della Corte d'appello di Catania assesta un duro colpo alla retroattività in *malam partem* delle misure di prevenzione, quale effetto della - finalmente - corretta perimetrazione



dell'abusata equiparazione di queste ultime alle misure di sicurezza, quanto a regime di applicazione nel tempo.

La retroattività delle misure di prevenzione può riguardare – come peraltro previsto per le misure di sicurezza – i modi di applicazione (*“la disciplina della misura”*), ma non i casi (*“il presupposto di essa”*).

L'auspicio è che il provvedimento non resti isolato e venga seguito da altri giudici di merito, oltre che dalla giurisprudenza di legittimità.

Roma, 10 ottobre 2024

L'Osservatorio Nazionale Misure Patrimoniali e di Prevenzione